

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante *Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*, che stabilisce nuove modalità di organizzazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, individuando, in particolare, le funzioni e i servizi relativi a determinati ambiti di attività che i Comuni valdostani devono obbligatoriamente gestire in ambito territoriale sovracomunale o regionale attraverso i soggetti dalla stessa indicati, nei tempi e con le modalità stabiliti per le diverse fattispecie;

preso atto che la convenzione è lo strumento privilegiato dal legislatore regionale per disciplinare i rapporti fra i diversi soggetti coinvolti dall'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, in modo da assicurarne il necessario coordinamento;

richiamati i sottoriportati articoli della l.r. 6/2014 che prevedono l'obbligo per gli enti interessati di stipulare tra loro apposite convenzioni, rimandando all'articolo 20 della stessa legge l'individuazione dei contenuti obbligatori delle stesse, e in particolare:

- l'articolo 3, comma 2, nel caso di funzioni e servizi comunali esercitati in ambito territoriale regionale dai soggetti individuati agli articoli 4, 5 e 6, ossia, rispettivamente, tramite il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), il Comune di Aosta e l'Amministrazione regionale;
- l'articolo 9, comma 4, nel caso di funzioni e servizi comunali affidati alle Unités des Communes valdôtaines che possono convenzionarsi tra loro o con singoli Comuni per una gestione associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi;
- l'articolo 19, comma 1, nel caso di funzioni e servizi comunali da gestire obbligatoriamente mediante convenzioni tra Comuni in ambito territoriale sovracomunale unico costituito da due o più Comuni contermini, appartenenti preferibilmente alla medesima Unité des Communes valdôtaines (fermo restando che, ai sensi del comma 3, dalle elezioni generali comunali del 2020 l'appartenenza alla stessa Unité sarà obbligatoria), la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, o da almeno tre Comuni, come previsto dal comma 2, da ultimo modificato dall'art. 38, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*;

visto l'articolo 20 della l.r. 6/2014 il quale prevede, al primo periodo, che con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali entro il termine, peraltro non perentorio, del 13 novembre 2014 (tre mesi dall'entrata in vigore della legge), siano stabiliti gli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali secondo le modalità stabilite dalla stessa l.r. 6/2014;

richiamato il succitato comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998 secondo cui “le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie”;

valutato che i contenuti obbligatori di cui all'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, sebbene possano essere ritenuti sufficientemente esaustivi per quanto riguarda le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 6/2014, ossia quelle previste per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali in ambito regionale e sovracomunale per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines, necessitano di una integrazione, al fine di uniformarne il contenuto, per le convenzioni che devono essere stipulate dai Comuni valdostani in attuazione dell'articolo 19 della stessa legge;

ritenuto, pertanto, opportuno individuare ulteriori elementi che devono essere necessariamente previsti nelle convenzioni in questione, tenuto conto in particolare della novità introdotta nella legislazione regionale dal secondo periodo dell'articolo 20, che prevede, per quanto riguarda le convenzioni di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, che “i suddetti contenuti obbligatori comprendono la possibilità di costituzione di uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, e l'individuazione dell'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali”;

dato atto che la norma soprariportata introduce l'Ufficio associato come modello organizzativo utilizzabile dagli enti locali per la gestione associata, in alternativa alla delega dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali ad uno solo dei Comuni associati, e che, indipendentemente dalla soluzione adottata, i Comuni associati, per assolvere all'obbligo di cui al succitato articolo 19, devono realizzare un'unificazione non solo formale delle attività rientranti nelle funzioni e nei servizi comunali individuati dalla norma, riorganizzando le modalità di utilizzazione di tutti i dipendenti coinvolti al fine di perseguire un complessivo risparmio di spesa;

esaminato il documento, predisposto dalla Struttura enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile in collaborazione con il CELVA, che individua gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998;

ritenuto, pertanto, opportuno approvare il documento recante *Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli di cui al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della legge stessa*, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto inoltre necessario, al fine di verificare il rispetto dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 da parte dei Comuni e di monitorare, anche in futuro, le forme associative, affidare tali compiti alla Struttura regionale competente in materia di enti locali, che dovrà tenerne informato il Presidente della Regione per l'adozione di eventuali provvedimenti sostitutivi;

richiamato l'articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998, che stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa nella riunione del 12 febbraio 2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30 dicembre 2014 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2015 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato, in vacanza del Dirigente della Struttura enti locali, dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, l'allegato documento recante *Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli di cui al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della legge stessa;*
- 2) di dare atto che i contenuti obbligatori di cui all'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, per quanto riguarda le convenzioni previste rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 6/2014, nonché quelle previste per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali in ambito regionale e sovracomunale per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines, sono sufficientemente esaustivi e che, pertanto, non necessitano di integrazione ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge;
- 3) di affidare alla Struttura regionale competente in materia di enti locali i compiti di verificare il rispetto da parte dei Comuni dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, nonché di monitorare, anche in futuro, le forme associative, tenendone informato il Presidente della Regione per l'adozione di eventuali provvedimenti sostitutivi;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI CONTENUTI OBBLIGATORI, RISPETTO A QUELLI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 104 DELLA L.R. 54/1998, DELLE CONVENZIONI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI RELATIVI AGLI AMBITI DI ATTIVITÀ INDIVIDUATI DALL'ART. 19 DELLA L.R. 6/2014, COME PREVISTO DALL'ART. 20 DELLA STESSA LEGGE

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20<sup>1</sup> della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), con il presente documento si individuano gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni che i Comuni devono stipulare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della stessa legge, riconducendoli, per chiarezza espositiva, ai contenuti obbligatori già previsti dall'articolo 104, comma 2<sup>2</sup>, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e precisando che gli stessi possono essere specificati sia nell'ambito di una convenzione quadro sia in eventuali convenzioni attuative della stessa.

## 1. OGGETTO E FINALITÀ

La convenzione deve indicare, dettagliatamente per ciascun ambito di attività individuato dall'articolo 19 della l.r. 6/2014, le funzioni ed i servizi comunali oggetto dell'esercizio associato, stabilendo contestualmente il modello organizzativo prescelto per l'esercizio degli stessi tra i seguenti, di cui si riportano le caratteristiche principali per evidenziarne le differenze:

**Modello 1** *Costituzione di Uffici associati*, distinti per settore di attività, operanti con personale assegnato e/o distaccato dai Comuni associati per la durata della convenzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 43, comma 3, e dell'articolo 45, comma 6ter, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*).

Gli Uffici associati operano, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali oggetto della convenzione, in luogo dei singoli Uffici dei Comuni associati, già competenti in via ordinaria; i servizi, le attività ed i procedimenti amministrativi svolti dagli Uffici associati continuano ad essere giuridicamente imputabili ai Comuni associati, i quali mantengono la titolarità delle funzioni e dei servizi comunali esercitati in forma associata. L'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali è individuato come Comune capofila. Gli Uffici associati possono avere sede operativa, per motivi logistici, anche presso un Comune

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'articolo 20 (Contenuti delle convenzioni) della l.r. 6/2014: "1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'articolo 104, comma 2, della LR 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali secondo le modalità stabilite dalla presente legge. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di costituzione di uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, e l'individuazione dell'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale."

<sup>2</sup> Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 104 (Convenzioni) della l.r. 54/1998: "2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie."

associato diverso dal Comune capofila. Ciascun Ufficio associato, ovviamente, è compatibile con eventuali articolazioni territoriali dello stesso, ossia con la presenza di sedi distaccate presso uno o più Comuni appartenenti alla forma associativa con funzioni di supporto all'Ufficio, nonché funzioni di sportello nei confronti dell'utenza.

**Modello 2** Delega di funzioni ad uno dei Comuni associati, che opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, con il proprio personale o con personale distaccato dai Comuni deleganti, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 45 della l.r. 22/2010.

Con la delega di funzioni i Comuni associati affidano l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali oggetto della convenzione al Comune delegato che amplia la sua sfera di azione sul territorio dei Comuni deleganti ed opera in nome e per conto degli stessi.

Ai fini della corretta definizione dei compiti dell'Ufficio associato o dei contenuti della Delega, e della massima chiarezza e consapevolezza degli effetti che ne conseguono, risulta pertanto necessario fornire in convenzione una indicazione precisa dei servizi, delle attività e dei procedimenti amministrativi che devono essere svolti dagli Uffici associati per conto dei singoli Comuni associati o dal Comune delegato per conto dei Comuni deleganti.

Resta inteso che eventuali ulteriori attività rimaste nella competenza residuale dei Comuni e che gli stessi facoltativamente decidono di esercitare nello stesso ambito territoriale, come previsto dall'articolo 18 (Funzioni e servizi comunali in ambito territoriale comunale) della l.r. 6/2014, possono essere ricomprese nell'oggetto della stessa convenzione.

## **2. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

Per garantire un minimo di stabilità della forma associativa obbligatoria e affinché la stessa possa produrre dei risultati nel medio-lungo periodo in termini di efficacia, efficienza ed economicità, la convenzione tra gli stessi Comuni deve avere durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dalla sua stipulazione.

La durata così espressa non esclude comunque la facoltà di recesso di singoli Comuni associati o lo scioglimento consensuale del vincolo associativo, fermo restando comunque l'obbligo per i Comuni associati di esercitare le funzioni e i servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'articolo 19 della l.r. 6/2014 con le modalità dallo stesso indicate.

Nella convenzione deve essere disciplinata anche la possibilità di rinnovo della medesima per un periodo di tempo almeno pari alla durata della convenzione stessa, nonché le relative modalità di rinnovo.

## **3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONTRAENTI**

A seconda del modello organizzativo adottato la convenzione deve definire le modalità di partecipazione dei Comuni associati come segue:

**Modello 1** Nel caso di costituzione di Uffici associati la convenzione deve prevedere l'istituzione, presso il Comune capofila, di un apposito *Organismo*, nel rispetto di quanto sotto riportato:

### Composizione e Presidenza

- l'*Organismo* è composto dal Sindaco di ciascun Comune associato, che potrà essere sostituito dal rispettivo Vice Sindaco;
- la presidenza è affidata ad uno dei Sindaci associati, individuato secondo le modalità stabilite in convenzione, che potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un altro componente dell'*Organismo*, individuato secondo le modalità stabilite in convenzione, oppure dal rispettivo Vice Sindaco;

### Competenze

L'*Organismo*:

- assume funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica della rispondenza dell'operato degli Uffici associati ai programmi dei Comuni associati;
- pianifica le attività degli Uffici associati in funzione delle esigenze dei Comuni associati e dell'ottimizzazione delle attività;
- condivide, ai fini della predisposizione dei bilanci di previsione dei singoli Comuni associati, le previsioni di spesa e di entrata relative alle funzioni ed ai servizi comunali gestiti in forma associata dagli Uffici associati;
- esprime parere vincolante ai fini dell'incarico del Segretario dei Comuni associati, di competenza del Sindaco del Comune capofila per tutti i Comuni associati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014;
- esprime parere vincolante ai fini della nomina dei Dirigenti/Responsabili degli Uffici associati, di competenza del Sindaco del Comune capofila;

### Modalità di voto e di funzionamento

Fermo restando che il Sindaco di ogni Comune dispone di un solo voto e che l'esercizio associato deve operare nell'interesse di tutti i Comuni associati, al fine di rendere servizi di qualità a favore di tutti i cittadini dei Comuni stessi, nella convenzione devono essere disciplinate le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle decisioni, prevedendo anche modalità di ponderazione del voto applicabili in caso di parità di voti.

Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione delle funzioni e dei servizi comunali associati, ovvero per esigenze di coordinamento delle attività esercitate in forma associata, può essere prevista la costituzione di apposite commissioni tecniche, composte dal Segretario, dai Dirigenti/Responsabili degli Uffici associati o da altri dipendenti dei Comuni associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività.

### Obblighi del Comune capofila

- adottare gli atti necessari per la costituzione concreta degli Uffici associati;
- curare i rapporti amministrativi e funzionali tra l'*Organismo* ed i Comuni associati;
- adottare i provvedimenti ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'*Organismo* per le funzioni ed i servizi comunali gestiti in forma associata.

**Modello 2** Nel caso di delega di funzioni ad altro Comune, la convenzione deve precisare che il Comune delegato esercita le funzioni ed i servizi comunali ad esso delegati attraverso le proprie Strutture amministrative (costituite dal proprio personale e dal personale distaccato dai Comuni deleganti) e che i Dirigenti/Responsabili dei servizi sono sottoposti esclusivamente ai poteri di indirizzo e controllo del Sindaco del Comune delegato, in quanto non sarebbe coerente con l'istituto della delega affidare il potere di direttiva ad ogni singolo Comune delegante.

Anche nel caso di delega, al fine di sollecitare il confronto tra i Sindaci dei Comuni associati, potrebbe essere utile prevedere, in convenzione, l'istituzione di un *Organismo* che esamini le questioni di interesse comune, verifichi la rispondenza dell'azione del Comune delegato ai programmi dei Comuni deleganti, ed eserciti in modo unitario il potere di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi.

#### **4. LORO RAPPORTI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI**

Nell'ambito dei rapporti organizzativi e finanziari la convenzione deve sviluppare, in particolar modo, i seguenti contenuti:

##### **4.a - DOTAZIONE DI PERSONALE**

A seconda del modello organizzativo adottato, la convenzione deve definire la dotazione di personale necessaria per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali oggetto della stessa.

**Modello 1** Nel caso di costituzione di Uffici associati la dotazione di personale è costituita dai dipendenti che l'Ente responsabile assegna all'Ufficio ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della l.r. 22/2010 e/o dai dipendenti che i Comuni associati distaccano all'Ente responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 45, comma 6-ter, della l.r. 22/2010, per la durata della convenzione e nelle forme consentite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente, fermo restando il mantenimento del rapporto organico con i singoli enti datore di lavoro ed il rapporto funzionale con tutti i Comuni associati per il tramite dei Dirigenti/Responsabili degli Uffici associati. I Comuni associati devono stabilire, di comune accordo, le regole di organizzazione e funzionamento degli Uffici associati, nonché le modalità con cui gli stessi si rapportheranno con le strutture dei singoli Comuni associati, adeguando in tal senso i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento degli uffici, adottati ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 54/1998.

**Modello 2** Nel caso di delega di funzioni ad altro Comune, la dotazione di personale è costituita dai dipendenti del Comune delegato, che può avvalersi anche di personale degli altri Comuni associati, distaccato ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, nelle forme consentite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

In entrambi i casi la convenzione, costituendo atto di valenza generale concernente il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, le modalità dirette all'assunzione del personale e la gestione complessiva delle risorse umane, sarà soggetta all'informazione alle Organizzazioni Sindacali, come previsto dalla contrattazione collettiva vigente.

##### **4.b - RAPPORTI FINANZIARI**

La convenzione, oltre a disciplinare i rapporti finanziari tra i Comuni associati, deve prevedere meccanismi di verifica dei risultati conseguiti dall'esercizio associato.

#### 4.c - RISORSE STRUMENTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA

A seconda del modello organizzativo adottato, la convenzione deve prevedere che le risorse strumentali per l'esercizio associato siano garantite come segue:

**Modello 1** Nel caso di costituzione di Uffici associati, i locali utilizzati dagli stessi sono messi a disposizione dal Comune capofila o dai Comuni associati a seconda della loro dislocazione sul territorio. I Comuni associati devono provvedere a dotare gli Uffici associati delle risorse strumentali necessarie per il loro funzionamento.

**Modello 2** Nel caso di delega di funzioni ad altro Comune, il Comune delegato utilizza le proprie strutture ed attrezzature, salvo la possibilità per lo stesso di utilizzare anche le risorse strumentali eventualmente messe a disposizione dagli altri Comuni associati.

#### 4.d - OMOGENEITÀ REGOLAMENTARE E UNIFORMITÀ DELLE PROCEDURE

Ai fini di una progressiva convergenza verso “regole e comportamenti omogenei”, che rappresentano presupposto e garanzia del buon funzionamento della gestione associata e dell'effettiva possibilità per le strutture amministrative di esercitare le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, la stessa deve prevedere l'impegno dei Comuni associati di procedere all'omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, applicative ed interpretative e della modulistica in uso.

I Comuni associati devono impegnarsi a provvedere progressivamente all'adeguamento dei regolamenti adottati sulla base delle proposte formulate dall'*Organismo*, laddove previsto per il modello 2 (Delega di funzioni), il quale delibera sugli schemi previamente redatti dagli Uffici associati.

Sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti le funzioni ed i servizi gestiti si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti dei singoli Comuni associati territorialmente competenti per gli atti da adottare.

Inoltre, al fine di incrementare l'efficienza dei processi, nell'ambito di ciascuna gestione associata devono pertanto essere individuate soluzioni applicative omogenee, anche in ambito informatico, per la gestione delle attività previste a favore delle amministrazioni coinvolte.

#### 4.e - ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

Nel caso di costituzione di Uffici associati (modello 1), la convenzione deve delineare gli elementi essenziali di organizzazione degli Uffici in modo da garantirne il regolare funzionamento sin dalla loro attivazione.

In particolare, atteso che la scelta in ordine alle attribuzioni degli Uffici associati deve essere rispondente all'obiettivo di integrare competenze, risorse e personale in modo che l'esercizio associato risulti economico, efficace, efficiente e migliorativo dei servizi offerti ai cittadini, la convenzione deve specificare che:

- gli Uffici associati hanno sia funzioni amministrative istruttorie sia funzioni amministrative decisorie (adottano, pertanto, provvedimenti come organi di ciascun Comune associato),
- gli atti adottati dagli Uffici associati devono essere chiaramente riferibili al Comune per il quale producono effetti.



## **5. RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE**

### **RECESSO E SCIoglimento DEL VINCOLO CONVENZIONALE**

La convenzione deve prevedere formalità, obblighi e tempi minimi di preavviso per il recesso da parte dei singoli Comuni associati e per lo scioglimento consensuale da parte di tutti gli enti.